



**Confederazione Nazionale *dell'Artigianato
e della Piccola e Media Impresa***

Sede Nazionale
Piazza M. Armellini, 9A – 00162 Roma
Tel. 06/441881 - Fax 06/44249511-513-518-516
cna@cna.it – www.cna.it

Sede di Bruxelles
36-38 Rue Joseph II - B - 1000 Bruxelles
Tel. + 32.2-2307429 - Fax + 32.2-2307219
bruxelles@cna.it

Divisione Economica e Sociale

Circolare n. 1

Roma, 18 aprile 2023

**Oggetto: Blocco cessione crediti – Le modifiche introdotte al DL. n. 11/2023
in sede di conversione in legge**

Sommario

1. Premessa: sintesi delle novità introdotte.....	2
2. Blocco cessione dei crediti fiscali: nuovi casi di esclusione	3
3. Blocco cessione dei crediti fiscali: interventi precedenti al 17 febbraio 2023 ...	3
4. Estensione dei termini per la cessione/sconto e per la detrazione diretta previo invio della comunicazione d'opzione (la remissione in bonis)	5
5. Norme di interpretazione autentica.	6

1. Premessa: sintesi delle novità introdotte

La legge di conversione del D.L. n. 11/2023 (c.d. decreto cessione crediti) mitiga, con alcune significative modifiche, le restrizioni al meccanismo dello sconto in fattura e della cessione dei crediti edilizi stabilite nel testo originario del decreto.

Si ricorda che il D.L. n. 11/2023 è entrato in vigore il 17 febbraio 2023, data a partire dalla quale non è stato più possibile utilizzare lo sconto in fattura e la cessione del credito, con alcune esclusioni, per gli interventi edilizi indicati all'articolo 121, comma 2, del D.L. n. 34/2020.

Tra le principali novità introdotte in sede di conversione dalla legge 11 aprile 2023, n. 38 si segnalano:

- a) la proroga al **30 settembre 2023**, in luogo del 31 marzo 2023, del termine per fruire della detrazione al 110% per gli interventi effettuati dalle persone fisiche sulle "villette" (edifici unifamiliari e plurifamiliari funzionalmente indipendenti e autonome). Resta invariata la condizione che al 30 settembre 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30% dell'intervento complessivo (cfr. articolo 01);
- b) la possibilità per le banche, gli intermediari finanziari e le imprese di assicurazione senza più capienza fiscale di utilizzare i crediti acquistati per sottoscrivere Buoni del Tesoro Poliennali, con scadenza non inferiore a 10 anni, nel limite del 10% della quota annuale eccedente i crediti da Superbonus già compensati. Tale soluzione, limitata ai crediti relativi a interventi la cui spesa è stata sostenuta fino al 31 dicembre 2022, sarà adottabile dalle emissioni ordinarie di BTP effettuate a partire dal 1° gennaio 2028 (cfr. art.1, comma 1, lett. a), capoverso 1-sexies);
- c) l'integrazione dei documenti che il cessionario deve acquisire per evitare la responsabilità solidale. In aggiunta ai documenti già previsti dalla versione originaria del decreto legge, la legge di conversione aggiunge: il contratto di appalto tra committente e soggetto che realizza i lavori; l'asseverazione sul

miglioramento antisismico; la visura catastale storica (cfr. art. 1, comma 1, lett. b, capoverso 6-bis).

Con riferimento al punto c) resta fermo che, il mancato possesso di parte della documentazione rilevante non costituisce, da solo, causa di responsabilità solidale per dolo o colpa grave del cessionario. Tale soggetto può dunque fornire, con ogni mezzo, prova della propria diligenza o non gravità della negligenza. L'onere della prova della sussistenza dell'elemento soggettivo del dolo o della colpa grave del cessionario grava sull'ente impositore, ai fini della contestazione del concorso del cessionario nella violazione e della sua responsabilità solidale.

2. Blocco cessione dei crediti fiscali: nuovi casi di esclusione

Completamente riscritto in sede di conversione l'articolo 2 del D.L. n. 11/2023 che se, da un lato, conferma il divieto, dal 17 febbraio 2023, delle opzioni di sconto in fattura e cessione del credito (articolo 121 del D.L. n. 34/2020) e la completa abrogazione dei precedenti meccanismi di cessione contenuti negli articoli 14 e 16 del D.L. n. 63/2013, dall'altro, amplia le ipotesi di deroga a tale blocco.

In sintesi, vengono esclusi dal predetto divieto con la possibilità di continuare ad utilizzare lo sconto in fattura o la cessione del credito gli interventi:

- volti al superamento e all'eliminazione di barriere architettoniche di cui all'articolo 119-ter del D.L. n. 34/2020;
- realizzati dagli IACP, dalle cooperative di abitazione a proprietà indivisa, nonché dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale o dalle organizzazioni di volontariato;
- effettuati in relazione a immobili danneggiati dagli eventi sismici, nonché in relazione a immobili danneggiati dagli eventi meteorologici verificatisi a partire dal 15 settembre 2022 nei territori della Regione Marche.

3. Blocco cessione dei crediti fiscali: interventi precedenti al 17 febbraio 2023

L'articolo 2 del D.L. n. 11/2023 ridefinisce, dunque, il sistema di deroga degli interventi che possono continuare ad avvalersi del meccanismo di cessione dei

crediti fiscali suddividendoli tra spese sostenute per interventi da Superbonus e per interventi diversi dal Superbonus.

Relativamente alle spese di Superbonus (art. 119 DL n. 34/2020) sono esclusi dal divieto di cessione gli interventi per i quali entro il 16 febbraio 2023:

- risulti presentata la comunicazione di inizio lavori asseverata CILA, per gli interventi diversi da quelli effettuati dai condomini;
- risulti adottata la delibera assembleare che ha approvato l'esecuzione dei lavori e risulti presentata la comunicazione di inizio lavori asseverata CILA, per gli interventi effettuati dai condomini;
- risulti presentata l'istanza per l'acquisizione del titolo abilitativo, per gli interventi comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici.

Per quanto riguarda le spese sostenute per gli interventi diversi da Superbonus sono esclusi dal divieto di cessione gli interventi per i quali entro il 16 febbraio 2023:

- risulti presentata la richiesta del titolo abilitativo, ove necessario;
- siano già iniziati i lavori oppure, nel caso in cui i lavori non siano ancora iniziati, come nelle ipotesi di interventi in "edilizia libera", sia già stato stipulato un accordo vincolante tra le parti per la fornitura dei beni e dei servizi oggetto dei lavori. Nel caso in cui al 16 febbraio 2023 non risultino versati acconti o stipulati accordi vincolanti, la data antecedente di tale accordo o di inizio lavori deve essere attestata mediante un'autocertificazione di atto notorio tra le parti (committente e fornitore), resa ex articolo 47 del DPR n. 445/2000, ossia con effetti penali;
- risulti presentata, con riguardo al bonus acquisto immobile ristrutturato (articolo 16-bis, comma 3, del TUIR), al sisma bonus acquisti (articolo 16, comma 1-septies del DL n. 63/2013) e al bonus per l'acquisto del box auto pertinenziali (articolo 16-bis, comma 1, lett. d) del TUIR), la richiesta di titolo abilitativo per l'esecuzione dei lavori edilizi.

4. Estensione dei termini per la cessione/sconto e per la detrazione diretta previo invio della comunicazione d'opzione (la remissione in bonis)

Viene riconosciuta la **possibilità** in capo ai cessionari e fornitori di ripartire i crediti d'imposta come pure ai contribuenti di ripartire la detrazione, su opzione, in 10 rate annuali di pari importo.

Pertanto, viene stabilito che:

- limitatamente ai crediti d'imposta relativi al Superbonus, al bonus 75% barriere architettoniche, nonché al sismabonus le cui comunicazioni di cessione o di sconto in fattura sono state inviate all'Agenzia delle Entrate entro il 31 marzo 2023, di ripartire l'utilizzo del credito in 10 rate annuali (art. 2, comma 3-quinquies);
- per le spese sostenute dal 1° gennaio al 31 dicembre 2022 e relative agli interventi connessi al Superbonus, di optare per il riparto della detrazione spettante in 10 quote annuali di pari importo, a partire dal periodo d'imposta 2023. L'opzione è irrevocabile ed è esercitata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta 2023 (Mod. 730/2024 o mod. Redditi 2024). Essa è esercitabile solo a condizione che la rata di detrazione relativa al periodo 2022 non sia indicata nella relativa dichiarazione dei redditi (art. 2, comma 3-sexies).

Altra novità riguarda la disposizione contenuta nell'articolo 2-quinquies che riconosce la possibilità di ravvedersi mediante la "*remissione in bonis*" della comunicazione all'Agenzia delle Entrate per l'esercizio delle opzioni relative alle spese sostenute nel 2022 e alle rate residue non fruite delle detrazioni riferite alle spese sostenute nel 2020 e 2021 per gli interventi edilizi, nell'ipotesi in cui il contratto di cessione non sia stato concluso alla predetta data del 31 marzo 2023.

In questo caso la "*remissione in bonis*" è concessa, e dunque il beneficiario della detrazione può effettuare la comunicazione anche tardivamente, solo se il soggetto cessionario è una banca, un intermediario finanziario iscritto all'albo, una società appartenente a un gruppo bancario o un'impresa di assicurazione autorizzata ad operare in Italia.

5. Norme di interpretazione autentica.

La legge di conversione contiene anche una serie di norme di interpretazione autentica, dunque con efficacia retroattiva applicabili a tutti in procedimenti in corso, in materia di:

1. varianti degli interventi agevolati (articolo 2-bis);
2. condizioni per la detraibilità delle spese (articolo 2-ter);
3. compensazione tra debiti e crediti anche nei confronti di enti impositori diversi (articolo 2-quater).

In particolare l'articolo 2-bis stabilisce che eventuali varianti alla comunicazione di inizio lavori asseverata CILA o altro titolo abilitativo non produce effetti:

- sull'utilizzo del Superbonus 110% per le spese sostenute nel 2023 (art. 1, comma 894, L. n. 197/2002- Legge di Bilancio 2023);
- sull'utilizzo del meccanismo delle opzioni (art. 2, commi 2 e 3 del DL n. 11/2033).

Restano, dunque, invariati i termini e con riguardo agli interventi su parti comuni di proprietà condominiale non rileva, agli stessi fini, l'eventuale nuova deliberazione assembleare di approvazione della suddetta variante.

Importanti precisazioni sono riportate nel nuovo articolo 2-ter che reca una serie di disposizioni al fine di garantire la certezza del diritto e di prevenire e ridurre il contenzioso in materia di incentivi per le spese relative agli interventi per cui è possibile optare per la cessione del credito e lo sconto in fattura.

In particolare, si chiarisce che:

- per gli interventi diversi dal Superbonus, la liquidazione dei lavori in base a stati di avanzamento costituisce una mera facoltà e non un obbligo;
- per gli interventi da Superbonus per i quali è stato esercitato il diritto di opzione, l'indicazione delle spese sostenute per il rilascio del visto di conformità nel computo metrico e nelle asseverazioni di congruità delle

- spese a cura dei tecnici abilitati costituisce una mera facoltà e non un obbligo, al fine di fruire della detrazione delle medesime spese;
- il contribuente, per fruire del sismabonus e del superbonus, può avvalersi della “remissione in bonis” anche con riferimento all’obbligo di presentazione dell’asseverazione di efficacia degli interventi per la riduzione del rischio sismico. In relazione a tali agevolazioni antisismiche la remissione va posta in essere entro la prima dichiarazione dei redditi nella quale deve essere esercitato il diritto a beneficiare della 1° rata di detrazione mentre, in caso di opzioni per lo sconto in fattura o la cessione del credito, la remissione in bonis del contribuente deve avvenire prima della presentazione della Comunicazione della relativa opzione all’Agenzia delle Entrate;
 - i requisiti richiesti alle imprese per l’esecuzione di lavori oltre la soglia di 516 mila euro – valevoli ai fini della fruizione del Superbonus – possono essere soddisfatti, per i contratti di appalto e subappalto conclusi dal 21 maggio al 31 dicembre 2022, entro la data del 1° gennaio 2023; tale soglia è calcolata avendo riguardo al singolo contratto; tali requisiti non hanno rilevanza con riferimento alle agevolazioni concernenti le spese sostenute per l’acquisto delle unità immobiliari.

Infine, l’articolo 2-quater fornisce un’interpretazione autentica sull’utilizzo dei crediti fiscali derivanti dall’applicazione dell’articolo 121 del decreto Rilancio ossia derivanti dall’esercizio dello sconto in fattura o cessione del credito, chiarendo la possibilità riconosciuta al contribuente di compensare debiti e crediti nei confronti di enti impositori diversi (c.d. della “compensazione orizzontale”).

(GA/DL. n. 11/2023_ conversione in legge)